

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: ILL.MA Dott.ssa Maria Troisi

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

RISPOSTE AI QUESITI DEL MANDATO

ESECUZIONE IMMOBILIARE E.I. n° 120/2020

Udienza G.E. di fissazione modalità di vendita: 24/11/2023

CREDITORE PROCEDENTE:

OMISSIS

CREDITORE INTERVENUTO:

OMISSIS

SOCIETA' DEBITRICE:

OMISSIS

CUSTODE:

Avv. Daniela Genovese

Sarno, 16/11/23

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO:

Ing.: Luca Angelino

OMISSIS

Novembre 2023

PREMESSA

Il sottoscritto C.T.U. **Ing. Luca Angelino**, OMISSIS,

a seguito

della **Nomina di Esperto in data 13/04/2023**, (cfr. All.1a, Atti del Procedimento),

RIFERISCE

in qualità di esperto, con la presente relazione, su quanto fatto, elaborato e dedotto in merito ai 14 quesiti, formulati dal G. E. di seguito integralmente riportati:

Sommario

QUESITO n. 1: Identificare i diritti reali ed i beni oggetto di pignoramento	3
QUESITO n. 2: Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto	6
QUESITO n. 3: Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato	18
QUESITO n. 4: Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto	22
QUESITO n. 5: Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato	24
QUESITO n. 6: Verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico	26
QUESITO n. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile	29
QUESITO n. 8: specificare i vincoli giuridici gravanti sul bene	30
QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale	32
QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi ed oneri di altro tipo	33
QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso	33
QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni	34
QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio	39

Segue il dettaglio delle risposte a ciascun quesito: →

Ing. Luca Angelino

QUESITO n. 1: Identificare i diritti reali ed i beni oggetto di pignoramento

L'Esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota ½, 1/4; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore:

Al riguardo:

- Qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- Qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto meno ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di 1/2 in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto di pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2.

Al riguardo:

- Nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di fogli catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- Nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: l'indicazione del bene con dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- Nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
- Se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
- Se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- Nell'ipotesi di “**difformità sostanziali**” dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione dei vani, ecc.) l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto di pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale, classamento, ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto deve effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto o in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi- di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (fogli, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione “immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.”

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificatamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione allo stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipo debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Risposta al QUESITO n.1

Il pignoramento sul quale è incardinata la presente **EI 120/2020** aggredisce il **diritto di piena proprietà del LOTTO UNICO comprensivo di un complesso produttivo ed area pertinenziale**, con estremi della formalità pregiudizievole di seguito specificati:

- **All.ti2a-2b) Atto di Pignoramento immobiliare e sua Trascrizione** del **OMISSIS**, trascritto il **OMISSIS** ai numeri **OMISSIS**, **per il diritto di piena proprietà** delle seguenti unità immobiliari (**LOTTO UNICO**):
 - **Complesso Produttivo** censito al **NCEU Fisciano (SA) Foglio 6, Part. 790;**
 - **Area Pertinenziale** censita al **NCT Fisciano (SA) Foglio 6, Part. 790;**

a favore di **OMISSIS** (*Creditore pignorante di cui è procuratrice OMISSIS*) e contro **OMISSIS**.
Pignoramento trascritto per **OMISSIS** oltre interessi e spese;

Considerato inoltre che è **stato espletato l'avviso ai Creditori iscritti OMISSIS** titolare di
Ipoteca Giudiziale del 2018 (cfr. All6c) non si ravvedono in itinere, nell'ambito della presente
E.I. 120/2020, motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter peritale di attività istruttoria CTU da
parte dell'Esperto Stimatore.

QUESITO n. 2: Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Risposta al QUESITO n.2


Si ribadisce la circostanza secondo cui i cespiti eseguiti, complesso produttivo con comparto uffici, tettoie/depositi e piazzale, sono stati raggruppati nel LOTTO UNICO di seguito descritto:

LOTTO UNICO: Quota 1/1 di Complesso Produttivo ubicato in Via delle Industrie nel comparto industriale del territorio comunale di Fisciano.

Il complesso Produttivo risulta interamente recintato ed accessibile in modalità carrabile e pedonale dal civico n° 7 di Via delle Industrie, e consiste di piazzale destinato a parcheggio e movimentazione merci di circa **300 m²**, tettoie coperte ed aperte per complessivi **138 m²** destinate allo stoccaggio delle merci da movimentare, depositi in volumetrie chiuse per complessivi **47 m²**, provvisti di scaffalature per merci sciolte e non imballate nonché materiali d'archivio ed in numero di 3. Uno dei tre depositi presenta altresì wc di servizio per **2,7 m²**. Il complesso produttivo si avvale anche di un comparto uffici con due vani oltre il wc per complessivi **68,2 m²** con pertinenza terrazzata e scalinata di accesso per circa **12,5 m²**.

INQUADRAMENTO GENERALE LOTTO UNICO

IL LOTTO UNICO eseguito è ubicato nell'ambito della zona industriale esistente tra il territorio comunale di Fisciano ed il territorio comunale di Mercato San Severino. L'intero ambito produttivo di Via delle Industrie è a sua volta ben collegato sia alla SS88 Via dei Principati, sia alla rete autostradale Salerno - Avellino. Il tutto traspare dagli stralci toponomastici ed ortofotografici di seguito riportati:



LOTTO UNICO E.I. 120/2020: Quota 1/1 Complesso Produttivo sito in Via delle Industrie n°7.

Ing. Luca Angelino



LOTTO UNICO E.I. 120/2020: Da Via delle Industrie si devia in direzione del complesso di abitazioni al cui termine è poi ubicato il complesso produttivo esecutato, come rappresentato nel dettaglio ortofotografico sopra riportato.

Seguono caratteristiche di accessibilità al LOTTO UNICO: →

Ing. Luca Angelino

DESCRIZIONE AREE ESTERNE SCOPERTE



Particolare della Toponomastica e vista esterna del cancello di ingresso civ. 7 di Via delle Industrie raggiungibile dalla deviazione per il tramite della quale a partire dalla carreggiata principale di maggiore larghezza si penetra nel complesso di case con viabilità più ristretta al cui termine vi è ubicato il cancello con varchi carrabile e pedonale di accesso al piazzale del LOTTO UNICO



Il piazzale pavimentato in cemento liscio e recintato da muri di delimitazione, presenta a sinistra per chi entra il comparto uffici mentre a destra il comparto tettoie per la movimentazione delle merci

DESCRIZIONE TETTOIE E ANNESSI




Le tettoie risultano poggianti su pilastri in muratura con struttura in legno e copertura metallica, e le stesse vengono utilizzate per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci.



Una porzione del piazzale è destinata a posti auto e spazi di manovra.



DESCRIZIONE DEPOSITI



Il comparto tettoie presenta anche un deposito con wc sopra raffigurato, mentre gli altri due depositi risultano accessibili ai lati del comparto uffici



Particolari del deposito accessibile sulla sinistra del comparto uffici tramite porta metallica



Particolari del deposito accessibile sulla destra del comparto uffici e destinato ad archivio



DESCRIZIONE COMPARTO UFFICI



Il comparto uffici si avvale di loggiato antistante e si articola in due vani principali: uno destinato a reception con wc e l'altro destinato a sala direzione



Ing. Luca Angelino



Ulteriori dettagli della sala direzione e del wc a servizio del comparto uffici




Seguono Planimetrie Digitalizzate delle diverse componenti del complesso produttivo: →

Ing. Luca Angelino

PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA


Foglio 6 - Particella 790
 Stato di Fatto con indicazione delle destinazioni d'uso
 Scala 1:200



Planimetria generale digitalizzata con dislocazione di diversi manufatti nell'ambito del piazzale afferente alla part. 790 del LOTTO UNICO (cfr. All9a)


Nel grafico sottostante risultano riportati anche riferimenti su consistenze superficiali del piazzale stesso (cfr. All9b)

Tribunale di Nocera Inferiore
 E.I. 120/2020 G.E. Ilma Maria Troisi
 Stato di Fatto Area Parcheggio scoperta per la movimentazione delle merci e
 Calcolo delle Superfici per la Stima Immobiliare -Fisciano, Foglio 6 part. 790.
 Scala 1:200



Calcolo delle Superfici	
	Superficie mq
Area Parcheggio e Movimentazione Merci	300


Tribunale di Nocera Inferiore
 E.I. 120/2020 G.E. Ill.ma Maria Troisi
 Stato di Fatto Blocco Ufficio e
 Calcolo delle Superfici per la Stima Immobiliare
 Fisciano, Foglio 6 part. 790,
 Scala 1:100



Calcolo delle Superfici	
Blocco 1	
	Superficie Lorda mq
Uffici	68,2
Archivio - Deposito	31
Tettoia	35
Balcone - Terrazza	12,5

Dettaglio del Comparto Uffici con Quote, Consistenze Superficiali e Destinazioni d'Uso (cfr. All9c)

Tribunale di Nocera Inferiore
 E.I. 120/2020 G.E. Ilma Maria Troisi
 Stato di Fatto Blocco Tettoie e Depositi e
 Calcolo delle Superfici per la Stima Immobiliare
 Fisciano, Foglio 6 part. 790.
 Scala 1:100



Calcolo delle Superfici	
Blocco 2	
	Superficie Lorda mq
Archivio - Deposito Coperto	16
wc	2,7
Tettoia - Deposito	103

Dettaglio del Comparto Tettoie con Consistenze Superficiali e Destinazioni d'Uso (cfr. All9d)

Segue Quadro Riepilogativo Consistenze Superficiali (cfr. All9e)

Calcolo delle Superfici Totali	
Blocco Ufficio + Blocco Tettoie - Depositi	
	Superficie Lorda mq
Uffici	68,2
Archivi - Depositi	47
Tettoie	138
Balcone - Terrazza	12,5

Per ulteriori dettagli si rimanda all'intero rilievo fotografico, il tutto oggetto di deposito telematico

Ing. Luca Angelino

QUESITO n. 3: Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:
 - se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
 - se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Risposta al QUESITO n.3

Il compendio pignorato consiste in realtà di **un LOTTO UNICO comprensivo di tutte le pertinenze** precedentemente illustrate e tuttavia ancora censito con i seguenti **DATI CATASTALI**:


- **Complesso Produttivo** censito al NCEU **Fisciano (SA) Foglio 6, Part. 790** - CATEGORIA C/2 (*Magazzini e Depositi*) - Classe 3 - CONSISTENZA 44 mq - RENDITA CATASTALE 12,04€;

ULTERIORI NOTE CATASTALI:

- *Dalla lettura dei dati catastali si evince come sia la consistenza catastale, sia la rendita catastale, sia la stessa categoria, vadano aggiornate rendendole più aderenti alle funzionalità effettive del complesso produttivo. Tali fattori minusvalenti sono stati contemperati nella formazione del prezzo base di vendita tramite opportune detrazioni;*
- *La mappa wegis riporta correttamente le sagome dei comparti uffici, depositi e tettoie (cfr. All5a).*
- *La planimetria catastale riporta esclusivamente la rappresentazione del solo comparto uffici senza i depositi laterali, le tettoie e l'ulteriore deposito ad esse adiacente.*

Da tali osservazioni sotto il profilo catastale si evince come si rendano necessarie opportune procedure DOCFA di riaggiornamento planimetrico catastale nonché variazioni di Categoria, Consistenza e Rendita, purché ovviamente asseverate o asseverabili presso il SUAP dalla complementarità delle diverse funzionalità all'attività produttiva esercitata sulla part. 790.


SI RIPORTANO DI SEGUITO MAPPA WEGIS E PLANIMETRIA CATASTALE per opportuni confronti (cfr. All.ti5a-5d): →



Mapa wegis Fl. 6 Fisciano con indicazione delle sagome dei manufatti e della recinzione del complesso produttivo part. 790

Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Salerno	Dichiarazione protocollo n. 000474137 del 27/11/2003	
	Planimetria di u.i.u. in Comune di Fisciano Via Delle Industrie civ.	
Identificativi Catastali:	Compilata da:	
Sezione:	Maiellaro Paolo	
Foglio: 6	Isoritto all'albo:	
Particella: 790	Geometri	
Subalterno:	Prov. Salerno	N. 3694

Scheda n. 1 Scala 1:200



Ultima planimetria in atti

Planimetria Catastale part. 790 che riporta esclusivamente il comparto uffici ad esclusione dei depositi e della tettoia annessa

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione diretta degli aspetti catastali in All.5 del Volume Allegati: →

Ing. Luca Angelino

QUESITO n. 4: Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO UNICO: – piena proprietà di **fabbricato e terreni** ubicati in Nocera Inferiore (SA) alla via Del Rosto n. 2 , è composto da _____, confina con _____ a sud, con ___ a nord, con ___ ad ovest, con ___ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____) , **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. ___ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure , l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria *ex artt.* _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica. L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

Risposta al QUESITO n.4

LOTTO UNICO E.I. 120/2020

L'esperto ha configurato il LOTTO UNICO le cui caratteristiche vengono di seguito enucleate, unitamente al valore a base d'asta:

DESCRIZIONI LOTTO UNICO

LOTTO UNICO: Quota 1/1 di Complesso Produttivo ubicato in Via delle Industrie nel comparto industriale del territorio comunale di Fisciano.

Il complesso Produttivo risulta interamente recintato ed accessibile in modalità carrabile e pedonale dal civico n° 7 di Via delle Industrie, e consiste di piazzale destinato a parcheggio e movimentazione merci di circa **300 m²**, tettoie coperte ed aperte per complessivi **138 m²** destinate allo stoccaggio delle merci da movimentare, depositi in volumetrie chiuse per complessivi **47 m²** provvisti di scaffalature per merci sciolte e non imballate nonché materiali d'archivio ed in numero di 3. Uno dei tre depositi presenta altresì wc di servizio per **2,7 m²**. Il complesso produttivo si avvale anche di un comparto uffici con due vani oltre il wc per complessivi **68,2 m²** con pertinenza terrazzata e scalinata di accesso per circa **12,5 m²**.

DATI CATASTALI ATTUALI LOTTO UNICO:

I cespiti eseguiti afferenti al complesso di uffici, depositi e piazzale risultano censiti con i seguenti dati catastali:

- **Unità Produttiva** censito al NCEU **Fisciano** (SA) Foglio **6**, Part. **790** - CATEGORIA C/2 (*Magazzini e Depositi*) - Classe 3 - RENDITA CATASTALE 12,04€;

NOTE CATASTALI:

- *Dalla lettura dei dati catastali si evince come sia la consistenza catastale, sia la rendita catastale, sia la stessa categoria, vadano aggiornate rendendole più aderenti alle funzionalità effettive del complesso produttivo. Tali fattori minusvalenti sono stati temperati nella formazione del prezzo base di vendita tramite opportune detrazioni;*
- *La mappa wegis riporta correttamente le sagome dei comparti uffici, depositi e tettoie (cfr. All5a).*
- *La planimetria catastale riporta esclusivamente la rappresentazione del solo comparto uffici senza i depositi laterali, le tettoie e l'ulteriore deposito ad esse adiacente.*

Da tali osservazioni sotto il profilo catastale si evince come si rendano necessarie opportune procedure DOCFA di riaggiornamento planimetrico catastale nonché variazioni Categoria, Consistenza e Rendita, purché ovviamente asseverate o asseverabili presso il SUAP dalla complementarietà delle diverse funzionalità all'attività produttiva esercitata sulla part. 790.

CONFINI LOTTO UNICO:

L'unità produttiva risulta completamente recintata e la stessa è confinante:

- a **nord**, tramite accesso pedonale e carrabile civ. 7 di Via delle Industrie con viabilità che adduce a complessi a corte afferenti ad un più vasto comparto produttivo, solo in minima parte residenziale che si allaccia alla Via delle Industrie ed alla viabilità del comparto Asi;
- a **ovest**, a tergo del comparto tettoie, tramite recinzione in muratura con altra part. 908 non eseguita e di proprietà terza;
- a **est**, a tergo del comparto uffici, tramite recinzione in muratura con altra part. 1072 non eseguita e di proprietà terza;
- a **sud**, a tergo del comparto tettoie e parcheggi a **ovest**, tramite recinzione in muratura con part. 908 e 1122 non eseguite e di proprietà terze;

I confini del LOTTO UNICO risultano completamente delimitati da recinzioni in muratura ed unico cancello di accesso civ. 7 dalla viabilità esterna. Pertanto pur con talune necessità di aggiornare visure ed elaborati catastali, detti confini risultano agevolmente distinguibili e individuabili per confronto dello stato dei luoghi.

VALORE base d'asta Intero LOTTO UNICO (Quota 1/1) =

118.000,00 €

Ing. Luca Angelino

QUESITO n. 5: Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al **primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

- **Ipotesi particolari:**

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di *atto inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un *atto inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un *atto inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un *atto inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Ing. Luca Angelino

- 3) **Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.**
Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).
- 4) **Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.**
Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.
- 5) **Situazioni di comproprietà.**
L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.
- 6) **Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.**
Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Risposta al QUESITO n.5

Come risulta dalla Certificazione Notarile sostitutiva per Notaio **OMISSIS**, già agli atti del procedimento, ed altresì implementata dal sottoscritto CTU con il reperimento diretto dell'atto di compravendita del 2012 e della sua nota di trascrizione (cfr. All.ti3b-3c), il LOTTO UNICO è pervenuto nella titolarità piena ed esclusiva dell'impresa esecutata **OMISSIS**, in virtù del titolo di proprietà di seguito riepilogato:

- **All.ti3b-3c) Titolo di Proprietà Principale e sua Nota di Trascrizione Atto di Compravendita per Notaio **OMISSIS**, trascritto a Salerno il **OMISSIS** (la società **OMISSIS** acquista dai coniugi, in regime di comunione legale, **OMISSIS** il complesso produttivo censito in NCEU Fisciano fl. 6 part. 790 in via delle Industrie).**

Per ulteriori dettagli circa le provenienze ultraventennali si rimanda al confronto comparato tra quanto riportato in Certificazione Notarile e quanto riportato nel testo del Titolo di Proprietà principale

QUESITO n. 6: Verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 173 bis (numeri 7, 8 e 9) dis. att. c.p.c., che di seguito si riportano: "7) *in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;* 8) *la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;* 9) *l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato*1."

Indicherà altresì:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n._____; concessione edilizia n._____; eventuali varianti; permesso di costruire n._____; DIA n._____; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad una autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.**

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al

Ing. Luca Angelino

- quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa; in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Risposta al QUESITO n.6

Come desumibile agevolmente dalla consultazione diretta del titolo principale di provenienza, con riferimento agli **aspetti edilizi**, si relaziona quanto segue:

Il complesso produttivo di Via delle Industrie n°7 part. 790 fu edificato in data anteriore al 01/09/1967 e successivamente ristrutturato tramite Concessione Edilizia n°11 Pratica Edilizia n° 2507/1996 rilasciata dal Comune di Fisciano in data 18/03/1998 con precedente autorizzazione rilasciata in data 30/05/1995 per quanto attiene i muri di recinzione.

Chiariti gli aspetti edilizi resta comunque **la non rispondenza dell'assetto planimetrico catastale allo stato effettivo dei luoghi, in particolare, per quanto attiene il comparto tettoie e depositi accessori al corpo di fabbrica principale, oltre che la necessità di riaggiornamento rendita, categoria e consistenza catastale.**

Fermo restando dunque ogni successivo sviluppo formale e parere amministrativo degli Enti preposti (UTC e SUAP del Comune di Fisciano, Agenzia del Territorio/Catasto), il sottoscritto CTU ravvede motivi di detrazione, per il tramite di una opportuna aliquota precisata al successivo quesito 12 a fini puramente estimativi, legati agli oneri di sistemazione dell'assetto catastale in planimetria e regolarizzazioni residue presso il SUAP, in un iter rientrante nelle facoltà dell'Acquirente finale che potrebbe comportare anche eventuali rimozioni/ripristini e/o rifunzionalizzazioni.

Per ulteriori dettagli circa gli aspetti edilizi si rimanda alla lettura diretta dei titoli di provenienza in allegati 3 del volume allegati.

Ing. Luca Angelino

QUESITO n. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Risposta al QUESITO n.7

Come riscontrato in data accesso congiunto CTU/ Custode agli interni dei cespiti avvenuto in data **13/06/2023**, il complesso produttivo risulta fruito direttamente dal **OMISSIS** titolare dell'impresa esecutata **OMISSIS** (PEC: **OMISSIS**), con beni mobili di sua proprietà ed assenza di contratti di locazione verso terzi che non siano la locazione transitoria pattuita con la Custodia Giudiziale.

Ulteriori aspetti indennitari sono stati già ampiamente enucleati a supporto della custodia giudiziale dal sottoscritto CTU in gruppo allegati 8, già inviati tramite pec alla Custodia Giudiziale che ne ha poi operato il deposito agli atti del procedimento (cfr. All.ti8a-8c).

Il LOTTO UNICO è in definitiva libero da contratti di locazione verso terzi, opponibili alla E.I. 120/2020, ed in ogni caso sullo stato di possesso potrà meglio relazionare in itinere la Preg.ma Custodia Giudiziale.

Ing. Luca Angelino

QUESITO n. 8: specificare i vincoli giuridici gravanti sul bene

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 - a. La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Risposta al QUESITO n.8

Sui beni afferenti al LOTTO UNICO insiste **OMISSIS** alla base del pignoramento e ulteriore **OMISSIS** iscritta da altro creditore avvisato ed intervenuto, ipoteca giudiziale che giustifica l'intervento endoprocedurale spiegato.

Non si rinvencono altre tipologie di vincolo se non le **formalità pregiudizievoli insistenti sul cespite**. Gli estremi delle formalità pregiudizievoli riportate in allegati 6, sono qui di seguito richiamati per comodità di lettura:

- **All.6a) Elenco formalità per Immobile in NCEU Fisciano Foglio 6 part. 790 (LOTTO UNICO esecutato)**;
- **All.6b) Nota di OMISSIS (derivante da Concessione a garanzia di Mutuo ed alla base del titolo esecutivo)**, del **OMISSIS**, iscritta il **OMISSIS** ai numeri **OMISSIS**, **per il diritto di piena proprietà** delle seguenti unità immobiliari (LOTTO UNICO):

- **Complesso Produttivo** censito al NCEU **Fisciano** (SA) Foglio 6, Part. 790;
- **Area Pertinenziale** censita al NCT **Fisciano** (SA) Foglio 6, Part. 790:

a favore di **OMISSIS** (*Creditore ipotecario cedente il credito prima a **OMISSIS** che a sua volta lo ha ceduto all'attuale procedente **OMISSIS** di cui è procuratrice speciale **OMISSIS***) contro **OMISSIS**. Ipoteca volontaria iscritta per 200.00,00 € oltre interessi e spese;

- **All.6c) Nota di Iscrizione OMISSIS (derivante da OMISSIS)**, del **OMISSIS**, iscritta il **OMISSIS**, **per il diritto di piena proprietà** delle seguenti unità immobiliari (LOTTO UNICO):

per il diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari (LOTTO UNICO):

- **Complesso Produttivo** censito al NCEU **Fisciano** (SA) Foglio 6, Part. 790;

a favore di **OMISSIS** (*Creditore ipotecario iscritto, avvisato ed intervenuto*) contro **OMISSIS**. **OMISSIS** oltre interessi e spese;

- **All.ti 2a-2b) Atto di Pignoramento immobiliare e sua Trascrizione** del **OMISSIS**, trascritto il **OMISSIS** ai numeri **OMISSIS**, **per il diritto di piena proprietà** delle seguenti unità immobiliari (LOTTO UNICO):

- **Complesso Produttivo** censito al NCEU **Fisciano** (SA) Foglio 6, Part. 790;
- **Area Pertinenziale** censita al NCT **Fisciano** (SA) Foglio 6, Part. 790:

a favore di **OMISSIS** (*Creditore pignorante di cui è procuratrice **OMISSIS***) e contro **OMISSIS** (*Debitore*). Pignoramento trascritto **OMISSIS** € oltre interessi e spese;

Per ulteriori dettagli sulle formalità pregiudizievoli si rimanda alla consultazione diretta delle trascrizioni estratte dal sottoscritto CTU e riportate in Allegati 6 del Volume allegati

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Risposta al QUESITO n.9

Si precisa che i beni pignorati non ricadono su suolo demaniale, ma le aree di sedime appartenevano, da epoca ultraventennale, ai danti causa **OMISSIS** della società debitrice **OMISSIS**

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi ed oneri di altro tipo

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Risposta al QUESITO n.10

Il complesso produttivo risulta autonomo e non inserito in contesto condominiale, e lo stesso risulta gravato dalle formalità pregiudizievoli temporanee e non permanenti già enucleate al precedente quesito 8.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.
- 5)

Risposta al QUESITO n.11

Si è già precisato come il complesso produttivo LOTTO UNICO risulta **autonomo e non inserito in contesto condominiale**, e lo stesso risulta gravato dalle formalità pregiudizievoli temporanee e non permanenti già enucleate al precedente quesito 8.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti dall'**art. 568 c.p.c.**, come modificato per effetto del **DL 83/2015** convertito nella legge 132/2015, il cui testo novellato qui si riporta: (Determinazione del valore dell'immobile). *“Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici”*

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI “IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC.”

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. e come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene. Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come

sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Risposta al QUESITO n.12

Riepilogato di seguito il prospetto del LOTTO UNICO:

LOTTO UNICO: Quota 1/1 di Complesso Produttivo ubicato in Via delle Industrie nel comparto produttivo del territorio comunale di Fisciano.

Il complesso Produttivo risulta interamente recintato ed accessibile in modalità carrabile e pedonale dal civico n° 7 di Via delle Industrie, e consiste di piazzale destinato a parcheggio e movimentazione merci di circa **300 m²**, tettoie coperte ed aperte per complessivi **138 m²** destinate allo stoccaggio delle merci da movimentare, depositi in volumetrie chiuse per complessivi **47 m²** provvisti di scaffalature per merci sciolte e non imballate nonché materiali d'archivio ed in numero di 3. Uno dei tre depositi presenta altresì wc di servizio per **2,7 m²**. Il complesso produttivo si avvale anche di un comparto uffici con due vani oltre il wc per complessivi **68,2 m²** con pertinenza terrazzata e scalinata di accesso per circa **12,5 m²**.

Preso atto dello stato discreto di conservazione e manutenzione di comparto uffici, depositi, tettoie e piazzale e considerata la ricaduta dei cespiti in comparto produttivo del Comune di Fisciano, pur con talune minusvalenze legate alla viabilità ristretta per l'ingresso/egresso e alle necessarie sistemazioni sotto i profili catastale ed edilizio, è stato adottato il seguente procedimento di stima:

- **Procedimento di stima indiretto LOTTO UNICO su base mono parametrica** ottenuto per mediazione dei *Valori medi OMI, dei Valori medi Borsino e dei Valori puntuali del Listino ufficiale delle Quotazioni Metro Quadro/Fiaip della Prov. di Salerno*, il **valore unitario con riferimento alle tipologie di uffici, magazzini e depositi, tettoie posti auto e piazzale**. Sono state di seguito operate delle detrazioni per contemperare i fattori minusvalenti sopra enucleati, il tutto onde pervenire al **prezzo base di vendita**.

Illustrazione procedimento mono parametrico di stima su base indiretta

I dati estimativi di partenza vengono di seguito riepilogati (Cfr. gruppo All.7):

- **All.7a) Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari** relative a Uffici e Capannoni in Via delle Industrie in Fisciano (SA);
- **All.7b) Quotazioni Borsino Immobiliare** relative a Uffici, Laboratori, Posti Auto Scoperti, Capannoni Tipici e Produttivi in Via delle Industrie in Fisciano (SA);

In particolare i valori unitari rilevati dall'Osservatorio dei Beni Immobiliari, sono riferiti al metro quadrato di superficie commerciale (lorda) ovvero di superficie utile (netta) per il mercato delle compravendite e delle locazioni.

La superficie commerciale è misurata al lordo delle murature interne ed esterne perimetrali (*superficie coperta*). I muri interni e quelli perimetrali esterni che vengono computati per intero, sono da considerare fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino a uno spessore massimo di cm 25. La superficie viene arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso (D.P.R. 138.98). La rilevazione diretta viene effettuata con opportune schede di rilevazione, relative ad unità con destinazione residenziale che siano oggetto di dinamiche di mercato.

Esse sono suddivise in varie parti che riguardano:

- *la tipologia dell'immobile o dell'unità immobiliare;*
- *la fonte della rilevazione;*
- *la identificazione dell'immobile rilevato;*
- *la destinazione prevalente di zona;*
- *le caratteristiche estrinseche del fabbricato in cui è ubicata l'unità immobiliare;*
- *le caratteristiche intrinseche del fabbricato;*
- *le caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare;*
- *la consistenza dell'unità immobiliare;*

- la consistenza delle pertinenze;
- la consistenza totale dell'unità immobiliare e delle pertinenze;
- il prezzo valore.

I dati rilevati una volta elaborati tramite la funzione probabilistica T di Student, sono valutati dall'Ufficio di Agenzia del Territorio che, una volta sentiti i pareri del Comitato Consultivo e della Commissione di Validazione che ha la responsabilità di accertare la correttezza dei procedimenti seguiti, decide le quotazioni da considerare valide e quindi oggetto di pubblicazione sul sito.

I valori unitari di mercato sono espressi in euro a m² (€/m²), e possono far riferimento alla superficie netta (N) ovvero Lorda (L) e ad uno stato di conservazione e manutenzione dell'immobile Ottimo, Normale o Scadente.

Adottando, dunque, i valori medi per *Uffici, Magazzini/Depositi, Tettoie/posti auto e Piazzali* forniti dalle tre Fonti Indirette relativamente al comparto produttivo di Fisciano Via delle Industrie ed eseguendone opportunamente la media, si perviene ai seguenti VALORI BASE UNITARI:

$$V_{\text{unitarioUffici}} = \frac{1195+1154}{2} \approx 1.175 \text{€/mq};$$

$$V_{\text{unitarioMagazzini/Depositi}} \approx 357 \text{€/mq};$$

$$V_{\text{unitarioTettoie/PostiAuto}} \approx 182 \text{€/mq};$$

$$V_{\text{unitarioPiazzale(20\% Magazzini)}} \approx 70 \text{€/mq};$$

Applicando tali valori unitari alle diverse consistenze metriche superficiali indicate nella configurazione del LOTTO UNICO e praticando un'aliquota detrativa per le minusvalenze sotto gli aspetti catastali/edilizi e di ingresso/egresso pari al 20% del valore di mercato, risulta il seguente quadro di calcolo del prezzo base di vendita per il LOTTO UNICO:

STIMA VALORE base d'asta part. 790 LOTTO UNICO

- *Comparto Uffici* = $68,2 \text{ mq} \times 1175,00 \text{ €/mq} = 80.135 \approx 80.000\text{€};$
Pertinenza Terrazzata e Scalinata di Accesso Uffici = $12,5 \text{ mq} \times 1175,00 \text{ €/mq} \times 0,20 = 2937 \approx 3.000\text{€}$
- *Comparto Magazzini e Depositi* = $49,7 \text{ mq} \times 357 \text{ €/mq} = 17.742,90 \approx 18.000\text{€};$
- *Comparto Tettoie/Posti Auto* = $138 \text{ mq} \times 182 \text{ €/mq} = 25.116 \approx 25.000\text{€};$
- *Comparto Piazzale/Aree Scoperte* = $300 \text{ mq} \times 70 \text{ €/mq} = 21.000 \approx 21.000\text{€};$

- ✓ *Detrazioni per oneri legati a residue regolarizzazioni di riallineamento delle rappresentazioni catastali allo stato effettivo dei luoghi tramite opportune DOCfA + Pratica SUAP asseverativa, con eventuali interventi di ripristino* = **-20% (29.000€);**

VALORE base d'asta intero LOTTO UNICO:=

147.000-29.000 = 118.000,00€;

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Risposta al QUESITO n.13

Si è già precisato più volte come **il compendio pignorato del LOTTO UNICO sia nella titolarità piena ed esclusiva della Persona Giuridica Società Debitrice OMISSIS con sede in OMISSIS.**

Pertanto non si pone alcun aspetto divisionale: infatti il pignoramento aggredisce l'interezza dei cespiti e non si pone alcuna questione divisionale.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Risposta al QUESITO n.14

Si ribadisce come nell'ambito della presente E.I. 120/2020, il soggetto debitore sia una persona giuridica corrispondente alla Società Debitrice OMISSIS.

Pertanto non si pone alcun aspetto divisionale: infatti il pignoramento aggredisce l'interezza dei cespiti e non si pone alcuna questione divisionale.

CONGEDO C.T.U.

Grato per la fiducia accordatami, sperando di aver bene e fedelmente assolto all'incarico conferitomi, rispondendo esaurientemente ai quesiti postimi, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti, delucidazioni, osservazioni e accertamenti tecnici che il Giudice Incaricato e/o le Parti chiamate in giudizio ritenessero opportuni e ciò anche in data udienza 24/11/2023 già prefissata dall'Ill.ma G.E. Dott.ssa Troisi, e alla quale udienza il sottoscritto CTU si propone di presenziare qualora si dovesse celebrare in presenza.

Con Osservanza

Sarno 16/11/2023

IL CTU
Ing. Luca Angelino

Ing. Luca Angelino

ELENCO ALLEGATI (n°9 gruppi di Allegati): (tutti oggetto di deposito telematico):

- ✓ **Allegati 1.** - Decreto di Nomina e Giuramento (da *All.1a ad All.1b*);
- ✓ **Allegati2.** - Copie Atti Procedimento E.I. 120/2020 (da *All.2a ad All.2g*);
- ✓ **Allegati3.** - Certificazione Notarile e Titolo di Proprietà Principale (da *All.3a ad All.3c*);
- ✓ **Allegati 4.** – Verbali di Accessi Congiunti Custode - CTU (da *All.4a ad All.4c*);
- ✓ **Allegati 5.** - Dati Catastali LOTTO (da *All.5a ad All.5d*);
- ✓ **Allegati 6.** - Visura Ipotecarie, Vincoli e Formalità Pregiudizievoli in E.I. 120/2020 (da *All.6a ad All.6b*);
- ✓ **Allegati 7.** - Dati Estimativi Lotto Unico (da *All.7a ad All.7b*);
- ✓ **Allegati 8.** -Aspetti Indennitari e Locativi (da *All.8a ad All.8d*);
- ✓ **Allegati 9.** -Rilievi Metrici CTU (da *All.9a ad All.9e*);